



Atto n° 442

COMUNE DI BERNATE TICINO

(Città Metropolitana di Milano)

Prot. G. di rif. N° 4585/17

Pratica Edilizia N° 30/17

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 30/17

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 smi) - (L.R. 11 marzo 2005, n. 12)

Vista la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato presentata in data 30.06.2017, Prot. Gen. N. 4585 dalla Sig.ra Buzzetti Donatella (BZZ DTL 61A60 H264X) in qualità di *Amministratore Unico* della Soc. MH Srl (05892950964) con sede in Milano in Via degli Olivetani n. 10/12 con gli elaborati di progetto redatti dall'Ing. Garanzini Emanuela iscritta al Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A27747, per la realizzazione degli interventi di **NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONE AD USO PRODUTTIVO** presso l'area ubicata in Loc. ex Casello Autostrada censita al Catasto al Fg. n. 6, mappale n. 769.

Dato atto che la Soc. MH Srl è titolare del diritto di superficie sul mappale n. 769 del Foglio 6, come da certificazione del Notaio Vincenzo Pessina del 24.07.2017.

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda della Permesso di Costruire Convenzionato.

Viste le integrazioni presentate al protocollo comunale n. 5166 del 20.07.2017.

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n. 07/17 del 12.06.2017.

Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 24.07.2017 avente ad oggetto: "Approvazione bozza di convenzione relativa alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato".

Considerato che in data 28.07.2017 è stata siglata la "Convenzione per Permesso di Costruire Convenzionato" tra il Comune di Bernate Ticino e la Soc. MH Srl, come da Certificazione del Notaio Valentina Pessina pervenuta al prot. com. n. 5432 del 01.08.2017;

Viste le vigenti norme urbanistico - edilizie vigenti e, in particolare il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 smi.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 smi.

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso e a struttura metallica.

Viste le vigenti norme in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui la legge 5 marzo 1990, n.46, il DM 22 gennaio 2008 n. 37, la legge 9 gennaio 1991, n. 10, il DLgs 19 agosto 2005 n. 192.

Visto lo strumento urbanistico comunale vigente.

Visto il regolamento edilizio comunale vigente.

Considerato che la destinazione d'uso dell'opera oggetto di intervento risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Considerato, per quanto indicato in premessa, di poter procedere al rilascio del presente permesso di costruire.

Visto l'art.107, comma 3, lettera f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 smi.

RILASCIATA

Alla Soc. MH Srl, sopra generalizzata, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 smi

IL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

DEL QUALE RISULTA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE LA "CONVENZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO" REPERTORIO N. 1.409/1199 DEL NOTAIO VALENTINA PESSINA, come da Certificazione pervenuta al protocollo comunale n. 5432 del 01.08.2017 allegata al presente atto.

Per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali e ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti a terzi.

Il termine per l'inizio dei lavori viene improrogabilmente fissato entro mesi dodici dalla data di notifica dell'Avviso di rilascio del Permesso di Costruire avvenuto il **- 3 AGO. 2017** ed i medesimi devono essere ultimati, entro tre anni dalla data dell'inizio lavori- Il mancato inizio delle opere entro il termine indicato comporta la decadenza del permesso di costruire e la richiesta si intende non presentata, anche agli effetti del 6° comma, art. 13 legge 28/01/1977, n.10 e le opere non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altro permesso;

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art.15, commi 2 e 3, del D.P.R. n.380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. *Restano salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possano competere tanto al Comune che a terzi, per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o per altre cause.*
2. *Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.*
3. *In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico dell'Edilizia comunale denuncia di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.*
4. *Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II[^] del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.*
5. *Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzino gli interventi risulta essere classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n.64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n.64/74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II[^] del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.*
6. *La ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto al competente ufficio del comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.*
7. *Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore lavori come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competente ufficio del comune prima dell'inizio dei lavori.*
8. *Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, al competente ufficio del comune, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.*
9. *In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.*
10. *Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.*
11. *Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.*
12. *Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.*
13. *Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno mt.2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi.*
14. *Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.*
15. *Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.*
16. *L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e per l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.*
17. *Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con D.I.A., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.*
18. *Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare del permesso di costruire.*

Bernate Ticino, - 3 AGO, 2017



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Debora Albertini



**Studio Notarile Pessina
dei Notai Vincenzo, Valentina e Francesca Liliana Pessina**

20017 Rho (MI) - Via Meda, 30 - Tel 02 93505558 Fax 02 93501231
20010 Inveruno (MI) - Via Marcora, 49 - Tel 02 78626230 Fax 02 78626231
20010 Bareggio (MI) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 - Tel 02 9013789
Ufficio secondario: 20013 Magenta (MI) - Via Garibaldi, 3 - Tel 02 9784180
email: segreteria@notaiopessina.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08685370960

Comune di Bernate Ticino

Data 01/08/2017

N. Prot 0005432 / 2017

Tit. VI Cl. 03 Fasc

UOR. Area Pianificazione Urbanistica

Inveruno, li 31 luglio 2017

Io sottoscritta Dott.ssa Valentina Pessina, Notaio in Inveruno, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

CERTIFICATO

di aver ricevuto in data 28 luglio 2017, repertorio numero 1.409/ 1.199 atto portante CONVENZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO tra il "COMUNE DI BERNATE TICINO", con sede in BERNATE TICINO (Milano), Piazza della Pace, in seguito denominato anche "Comune", COD. FISCALE: 03365620156,

e la Società:

"MH S.R.L.", con sede in MILANO, Via Degli Olivetani n. 10/12, COD. FISCALE: 05892950964, di seguito indicata per brevità "Soggetto Attuatore".,

In particolare, premesso che:

a) Il Soggetto Attuatore è titolare, in forza di atto a rogito del Notaio Vincenzo Pessina di Rho in data 24 luglio 2017, repertorio numero 48884/20035, in termini di registrazione e di trascrizione, del diritto di superficie ex art. 952 co. 1 C.C., quale diritto di fare e mantenere, dal giorno 24 luglio 2017 fino al 31 luglio 2032, un fabbricato industriale sul seguente fondo nel Comune di BERNATE TICINO (Milano), Località ex casello autostrada snc, distinto al Catasto Fabbricati come segue:

Foglio 6 (sei), mappale 769 (settecentosessantanove), area urbana di metri quadrati 943 (novecentoquarantatre), Località ex casello autostrada snc, piano T; coerenziato, in contorno da Nord in senso orario, col mappale 771; col mappale 87; col mappale 588 e con la pubblica via.

Salvo errori e come meglio in fatto.

b) La suddetta area è classificata dal Piano Generale del Territorio vigente, pubblicato in Serie Avvisi e Concorsi, numero 26 del 28 giugno 2017, come "Tessuto prevalentemente produttivo - D", come risulta dal Certificato di destinazione urbanistica che, in copia conforme, trova allegato sotto la lettera "A", dandosi atto che il certificato riporta l'indicazione degli originari mappali 87, 588 da cui è derivato il mappale 769.

c) Il Soggetto Attuatore ha necessità di costruire un nuovo capannone produttivo all'interno dell'area, ma, a seguito del rispetto delle distanze dalla pubblica via, non ha una reale possibilità di edificazione;

d) La strada comunale confinante con il lotto oggetto di intervento ha una larghezza inferiore a metri 7 (sette), ed è classificata secondo il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", sue modifiche e integrazioni, di tipo "E - strada urbana di quartiere" e, per tali strade, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione per l'edificazione di nuove costruzioni nei centri abitati (art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada");

e) L'art. 4 (punto 13) nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente definisce le distanze minime dai confini stradali (5 - cinque - metri per strade con larghezza inferiore o uguale a 7 - sette - metri), ammettendo distanze inferiori nel caso di intervento mediante permesso di costruire convenzionato con previsione plano volumetrica;

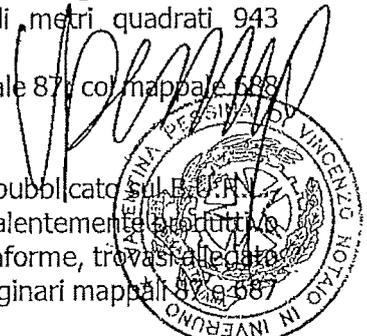
f) L'area di circa metri quadrati 255 (duecentocinquantacinque), individuata nella Tavola 2, come infra allegata, è un allargamento della strada utilizzato solo in passato.

Il diverso riassetto della viabilità ha fatto sì che, nel tempo, questo spazio venisse abbandonato e non più usufruito; il Soggetto Attuatore ha contribuito nel corso degli anni alla sua cura e pulizia.

Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1) Il Soggetto Attuatore è obbligato per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a rispettare tutte le clausole della presente convenzione, integrate dai contenuti degli elaborati di progetto approvati:





Studio Notarile Pessina
dei Notai Vincenzo, Valentina e Francesca Liliana Pessina

20017 Rho (MI) - Via Meda, 30 - Tel 02 93505558 Fax 02 93501231
20010 Inveruno (MI) - Via Marcora, 49 - Tel 02 78626230 Fax 02 78626231
20010 Bareggio (MI) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 - Tel 02 9013789
Ufficio secondario: 20013 Magenta (MI) - Via Garibaldi, 3 - Tel 02 9784180
email: segreteria@notaiopessina.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08685370960

Relazione tecnica;

TAV. 1 – Estratti, planimetria, stralcio pianta recinzione, stralcio prospetto recinzione, sezione urbana;

TAV. 2 – Conteggi planivolumetrici, planimetria sup. fondiaria, sup. coperta, sup. a verde;

TAV. 3 – Piante, prospetti, sezioni;

TAV. 4 – Planimetria area da riqualificare, viste fotosimulative.

Documenti tutti allegati all'atto, rispettivamente, sotto "B", "C", "D", "E" ed "F".

2) In caso di trasferimento ad altri operatori, gli impegni assunti dal Soggetto Attuatore non vengono meno e non possono essere estinti o ridotti se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia assunto a sua volta idonei impegni a sostituzione o integrazione.

3) Il Soggetto Attuatore si impegna ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che dichiarino a quale delle parti resterà a carico l'onere di ottemperare alle obbligazioni della presente convenzione e a consegnare copia di detti contratti al Comune, non appena registrati e trascritti.

ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI

1) E' consentita l'edificazione del nuovo capannone produttivo a distanza inferiore a metri 5 (cinque) dal confine stradale.

2) Si riconosce la concessione al Soggetto Attuatore (cessionario) dell'area di circa metri quadrati 255 (duecentocinquantacinque) come meglio individuata nella TAV. 2, sopra allegata, per un periodo pari a 5 (cinque) anni rinnovabili, in modo da poter meglio usufruire dello spazio attorno al nuovo capannone in progetto, come meglio disciplinato nel successivo art. 3.

3) Il Soggetto Attuatore si impegna a frazionare l'area di cui al precedente punto 2 a proprie spese dopo la firma della presente convenzione.

4) Il Soggetto Attuatore si impegna a propria cura e spese a riqualificare e a mantenere in buono stato di conservazione la via Zona Industriale di fronte alla sua proprietà, come meglio disciplinato nel successivo art. 4.

ART. 3 – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1) La concessione viene accordata con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni causati dalle opere o dai depositi autorizzati.

2) E' data facoltà al concessionario di eseguire opere necessarie alla propria attività, fermo restando la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e le relative pratiche autorizzative a completo carico del concessionario.

3) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

4) Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

5) La concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione; si intende in ogni caso accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

6) Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'atto che autorizza l'occupazione stessa;

b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;

c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima, nel rispetto delle prescrizioni





Studio Notarile Pessina
dei Notai Vincenzo, Valentina e Francesca Liliana Pessina

20017 Rho (MI) - Via Meda, 30 - Tel 02 93505558 Fax 02 93501231
20010 Inveruno (MI) - Via Marcora, 49 - Tel 02 78626230 Fax 02 78626231
20010 Bareggio (MI) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 - Tel 02 9013789
Ufficio secondario: 20013 Magenta (MI) - Via Garibaldi, 3 - Tel 02 9784180
email: segreteria@notaiopessina.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08685370960

impartite dall'Amministrazione Comunale;

d) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
e) a predisporre tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

7) Rinnovo della concessione: il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

8) Rinuncia della concessione: il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Non si fa luogo ad alcun rimborso del canone annuo in caso di rinuncia all'occupazione concessa.

9) Sospensione e revoca della concessione: il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a ripristinare l'area a spesa del concessionario.

10) Decadenza della concessione: il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
- c) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 15 (quindici) giorni dalla notifica del sollecito;
- d) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

11) Canone concessorio: il canone viene stabilito in Euro 1.500,00 (millecinquecento) all'anno.

Il versamento del canone è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.

Il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune.

Il versamento del canone del primo anno è stato effettuato con bonifico bancario della Banca Intesa San Paolo filiale di Cuggiono, dell'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero) disposto in data 26 luglio 2017 su apposito conto corrente indicato dal Comune di Bernate Ticino.

ART. 4 – RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZONA INDUSTRIALE

Il Soggetto Attuatore si impegna a propria cura e spese a riqualificare la porzione di strada lungo la sua proprietà, creando un cordolo di delimitazione per un'aiuola a verde, in modo da abbellire la pubblica via ed evitare l'eventuale sosta di veicoli in zone non dedicate; realizzando il congiungimento del marciapiede, sul lato opposto, nella zona "ex fermata autobus" e realizzando le strisce di delimitazione della carreggiata e dei posti auto, come meglio indicato nella TAV. 4.

ART. 5 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1) Tutti i termini previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data della formale stipula della convenzione.

2) I lavori di costruzione del nuovo capannone dovranno avere inizio entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula della convenzione, pena la decadenza automatica della convenzione stessa.

ART. 6 – VARIANTI PROGETTUALI

1) E' consentito apportare modifiche al progetto allegato previa presentazione degli idonei titoli





**Studio Notarile Pessina
dei Notai Vincenzo, Valentina e Francesca Liliana Pessina**

20017 Rho (MI) - Via Meda, 30 - Tel 02 93505558 Fax 02 93501231
20010 Inveruno (MI) - Via Marcora, 49 - Tel 02 78626230 Fax 02 78626231
20010 Bareggio (MI) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 - Tel 02 9013789
Ufficio secondario: 20013 Magenta (MI) - Via Garibaldi, 3 - Tel 02 9784180
email: segreteria@notaiopessina.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08685370960

edilizi e nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 7 – SPESE

Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione vengono assunte solidalmente dal Soggetto Attuatore per sé e per i rispettivi aventi causa a qualsiasi titolo; gli aventi causa a titolo particolare saranno tenuti all'adempimento in solido con il Soggetto Attuatore dante causa.

Le spese di stipulazione per atto pubblico, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione, nonché quelle ad essa connesse, ivi comprese le spese di frazionamento dell'area in concessione sono a carico del Soggetto Attuatore.

Le parti richiedono che al presente atto vengano applicati le imposte di registro, ipotecarie e catastali con tutti i benefici previsti dalle leggi vigenti. In particolare chiedono l'applicazione dell'Imposta Fissa di Registro, e l'esenzione dall'Imposta Ipotecaria e catastale, ai sensi della Legge numero 10/1977, articolo 20 e dell'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601.

Tutte le parti rinunziano ad ogni diritto, all'ipoteca legale esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente e conseguente alla presente convenzione sarà definita prioritariamente in via amministrativa; qualora non conclusa, sarà deferita al Giudice Ordinario.

Si rilascia la presente in attesa della registrazione dell'atto, in carta libera per gli usi per i quali la Legge non prescrive il bollo.



Comune di Bernate Ticino

Data 20/07/2017

N. Prot. 0005166 / 2017

Tit. VI Cl. 03 Fasc.

UOR Area Pianificazione Urbanistica-

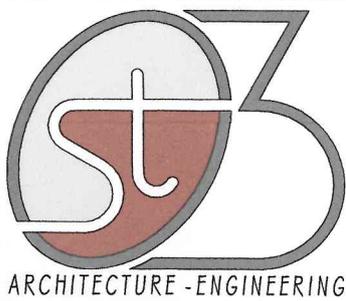


AVENTE TITOLO

M.H. S.r.l. *Danielle Pava*

COSTRUTTORE

PROGETTISTA E D.L.



STUDIO ZEROTRE
INGEGNERI ASSOCIATI
DOTT. ING. ANGELO GARAVAGLIA
DOTT. ING. EMANUELA GARANZINI

site: via Trieste 7/a - 20010 Bernate Ticino - Milano - Italy
e-mail: info@st03.it - website: www.st03.it
phone: (+39)02-9746478 fax: (+39)02-40708281 p.iva/c.f.: 08060630962

TAVOLA:

PdC

4A

PRATICA:

A08-02

UBICAZIONE INTERVENTO:

BERNATE TICINO - VIA ZONA INDUSTRIALE

COMMITTENTI:

M.H. S.r.l.

PROGETTO:

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
MODIFICA RECINZIONE E COSTRUZIONE NUOVO CAPANNONE INDUSTRIALE

OGGETTO:

PLANIMETRIA AREA DA RIQUALIFICARE - VISTE FOTOSIMULATIVE

SCALA:

1:500

DATA:

13/07/2017

AGGIORNAMENTI:

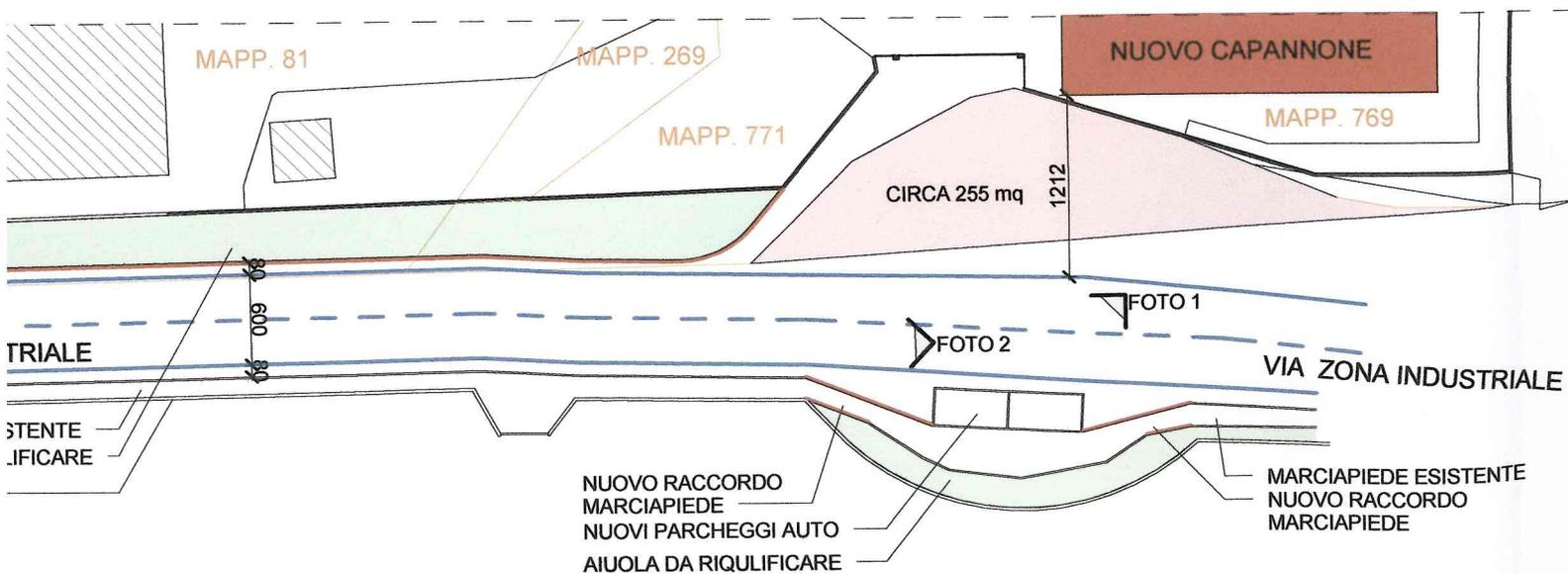
A **INTEGRAZIONE**
LUGLIO 2017



LIFICAZIONE AIUOLA



FOTO 2 - SEDE STRADALE E AIUOLA ESISTENTE



PLANIMETRIA AREE DA RIQUALIFICARE
1:500